

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Merlo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo al n. *omissis*/2016 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 14.1.2016

DA

MUTUATARI

CONTRO

- PARTE ATTRICE -

BANCA

- PARTE CONVENUTA -

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:

“In via principale:

- accertare e dichiarare che la pattuizione delle condizioni del mutuo in riferimento al cumulo del tasso di interesse e degli altri oneri gravanti sul mutuo stesso, per le ragioni esposte in narrativa, viola la soglia prevista dalla Legge n.108/1996.
- conseguentemente condannare la BANCA alla restituzione di tutti gli interessi versati dai MUTUATARI pari ad € 52.638,08 o alla diversa somma superiore o inferiore che risulterà da CTU.
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 TUB per i motivi esposti in narrativa per il rapporto di mutuo.
- conseguentemente dichiarare l'applicazione dell'art. 117 TUB n. 7 per i motivi esposti in narrativa.
- conseguentemente condannare la BANCA alla ripetizione in favore della parte attrice di tutti i maggiori importi percepiti rispetto all'applicazione dell'art. 117 TUB n. 7 pari ad € 33.511,12 o alla diversa somma superiore o inferiore che risulterà da CTU.

In via istruttoria

Ammettersi consulenza tecnica finalizzata alla determinazione del parametro TAEG/ISC comprensivo di tutti gli oneri rilevanti di legge e di conseguenza della polizza Assicurativa Creditor Protection, del tasso effettivo di mora comprensivo sia del tasso nominale sia degli ulteriori oneri addebitati nei casi di ritardato pagamento, il tasso effettivo di risoluzione anticipata sia volontario sia per risoluzione del contratto, raffrontandolo alle soglie previste dalla Legge n. 108/1996 e le conseguenti somme da ripetere alla parte attrice.

In ogni caso

- con vittoria di spese, diritti, onorari di causa e accessori di legge”

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Elena Merlo, n. 1849 del 27 settembre 2018

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, rigettare tutte le domande proposte dai Signori MUTUATARI, con atto di citazione notificato il 14 gennaio 2016 in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Gli attori chiedono la condanna della convenuta alla restituzione di tutti gli interessi versati, per l’importo di € 52.638,08 o, comunque, di € 33.511,12.

Allegano, in particolare, di avere stipulato con la convenuta contratto di **mutuo ipotecario** nr. *omissis*, finalizzato all’acquisto di un immobile ad uso abitazione, per l’importo erogato di € 138.320,00; gli interessi applicati sarebbero, tuttavia, usurari, tenuto conto del costo pattuito per l’estinzione anticipata del credito e della previsione di addebito di interessi moratori, maggiorati di spese di sollecito, in caso di un mancato perfetto e puntuale adempimento da parte del mutuatario.

Gli attori lamentano, inoltre, una difformità tra l’ISC dichiarato nel contratto (che non terrebbe conto del costo della polizza “*credit protection*” di € 7.500,00) e quello effettivamente applicato, con conseguente nullità della clausola contrattuale relativa e necessità di sostituzione del valore del TAN (5,02%) con il tasso minimo dei BOT nei 12 mesi precedenti, ai sensi dell’art. 117 TUB.

1.2 Parte convenuta chiede il rigetto delle domande attoree, contestando la lamentata applicazione di interessi usurari.

2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale.

2.1 In primo luogo, per quanto concerne il lamentato superamento del tasso usurario in ragione del costo pattuito per l’estinzione anticipata del contratto di mutuo intercorrente tra le parti, la ricostruzione attorea non appare condivisibile:

In primis, la penale per l’anticipata estinzione del mutuo non può essere considerata un onere collegato all’erogazione del credito, riguardando, piuttosto, una fase successiva ed eventuale del rapporto, ovvero la sua risoluzione anticipata; essa è rivolta, infatti, ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento, poi disatteso per effetto dell’anticipata risoluzione.

Coerentemente, del resto, la stessa Banca d’Italia, nelle proprie istruzioni in materia di determinazione del TEGM, ha precisato di non ricomprendere tale onere ai fini della rilevazione dell’usura.

In secundis, non può essere sottaciuto che l’incidenza di detto costo - calcolato in percentuale del capitale residuo da restituire al momento in cui il mutuatario decida di procedere all’estinzione - nella determinazione del TAEG varia notevolmente a seconda del momento in cui detta decisione venga assunta; pertanto, l’ipotesi di calcolo proposta da parte attrice e dal suo consulente tecnico di parte (cfr. doc. 3 attoreo), che presuppone che la risoluzione del contratto di mutuo intervenga successivamente al pagamento della prima rata, risulta del tutto non condivisibile, costituendo operazione del tutto arbitraria e priva di logica dal punto di vista matematico-finanziario, ancor prima che giuridico.

Infatti, l’incidenza sul TAEG del costo di estinzione anticipata del rapporto potrebbe, diversamente, essere calcolata ipotizzando uno scenario del tutto diverso, ovvero che l’estinzione anticipata si verifichi prima della scadenza dell’ultima rata del mutuo, con un

Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Elena Merlo, n. 1849 del 27 settembre 2018

risultato indubbiamente differente e che, verosimilmente, non avrebbe condotto all'individuazione di un TAEG superiore alla soglia usuraria. Il che conferma l'inattendibilità del calcolo eseguito dal consulente attoreo.

La domanda attorea risulta, pertanto, infondata sotto tale profilo.

2.2 In secondo luogo, quanto all'inclusione nella determinazione del TAEG degli interessi moratori (contrattualmente previsti nel caso di mancato e/o ritardato pagamento degli interessi nella misura di 2 punti oltre il tasso in vigore alle singole inadempienze) e dell'addebito pari ad € 5,00 applicato per ogni comunicazione scritta che l'istituto di credito invii al correntista per richiedere l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, è pur vero che l'art. 1, co. 1, del d.l. n. 394/2000, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, co. 2, c.c., sembrerebbe imporre di ricomprendere, nella verifica del superamento del tasso soglia usurario, gli interessi pattuiti "a qualunque titolo" e, dunque, anche gli interessi moratori.

Ma è anche vero che, anche in questo caso, la loro inclusione nella determinazione del TAEG appare priva di logica, da un punto di vista, ancor prima che giuridico, prettamente matematico; presuppone, infatti, di ipotizzare, in modo del tutto teorico e privo di corrispondenza al caso concreto (come effettuato da parte attrice e dal suo consulente tecnico di parte), in corrispondenza di quale mensilità l'inadempienza si verifichi e per quale durata, elementi del tutto ipotetici, indeterminati e non prevedibili al momento della, pur pacifica, pattuizione delle condizioni contrattuali che prevedono un interesse moratorio.

La necessità di ricorrere arbitrariamente ad un dato numerico anziché ad un altro dimostra, invero, l'inattendibilità del calcolo proposto da parte attrice.

Si evidenzia, peraltro, come, nel caso di specie, non sia stato applicato ai mutuatari nessun interesse moratorio; di tal che, anche aderendo – *ad abundantiam* - alla ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale in base alla quale la previsione di interessi moratori costituirebbe, quanto meno, una clausola penale, ai sensi degli artt. 1382 ss. c.c., difetterebbe, comunque, il presupposto per una sua riconduzione ad equità laddove manifestamente eccessiva, in mancanza di una concreta applicazione di detti interessi.

La domanda attorea non risulta, pertanto, fondata nemmeno sotto tale profilo.

2.3 Quanto, infine, alla lamentata difformità tra ISC dichiarato nel contratto (4,30%) e ISC effettivo (5,02%), l'attore sostiene che nel calcolo del TAEG/ISC dichiarato nel contratto di mutuo non sarebbe stato incluso il costo, pari ad € 7.500,00, della polizza assicurativa Creditor Protection, a copertura del debito residuo in linea capitale in caso di morte o invalidità permanente dei mutuatari (infatti, diversamente da quanto sbrigativamente dedotto dalla convenuta soltanto nella memoria di replica, la polizza in questione non concerne i danni da incendio, per i quali l'attore risulta avere corrisposto il maggiore importo di € 13.320,00, come allegato sin dall'atto di citazione e mai contestato dalla controparte).

Come ben evidenziato dallo stesso attore, le Istruzioni di Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della Legge sull'usura, vigenti alla data di stipula del contratto di mutuo de quo, al punto C.4 Trattamento degli oneri e delle spese prevedono che "Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi:

[...] 5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito".

Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Elena Merlo, n. 1849 del 27 settembre 2018

Nel caso di specie, dal documento di sintesi delle condizioni economiche applicate al mutuo (cfr. doc. 1 attoreo) emerge che l'assicurazione in questione costituisce "servizio accessorio a carattere opzionale"; il contratto assicurativo, del resto, non è stato prodotto in giudizio né dagli attori né dalla convenuta.

Detto carattere opzionale, id est facoltativo, del servizio impedisce di ritenere che il costo in questione sia stato imposto ai mutuatari dal creditore, in assenza di diverse deduzioni in merito. Conseguentemente, correttamente l'assicurazione de qua non è stata dall'istituto di credito inclusa nel calcolo del TAEG/ISC, in assenza del relativo obbligo.

In ogni caso, l'erronea indicazione dell'ISC non comporterebbe l'indeterminatezza delle specifiche condizioni economiche applicate al contratto, ma costituirebbe soltanto una condotta illecita dell'istituto di credito, in violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, suscettibile di determinare, al più, un obbligo risarcitorio a favore del consumatore, nel caso di specie nemmeno invocato; invero, l'ISC non costituisce, in sé, condizione economica applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa, non incidendo sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definito dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.

Pertanto, la sua errata indicazione non potrebbe, comunque, essere sanzionata con la nullità né, tanto meno, con l'applicazione di un tasso sostitutivo (dovuto nell'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti integralmente o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione), come previsto dagli artt. 117 e 125bis TUB. Pertanto, esclusa in radice la nullità affermata dagli attori, diventa irrilevante l'accertamento in fatto circa l'esatta determinazione dell'ISC.

Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda attorea non è suscettibile di trovare accoglimento.

3. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico di parte attrice soccombente, e sono liquidate tenuto conto del recente D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, in considerazione del valore (pari ad € 52.000,00) e della relativa complessità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria (ad eccezione del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.), del numero di udienze e di atti depositati, nella misura indicata in dispositivo, pari ai parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisoria e a quelli minimi per la fase decisoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

- 1) rigetta la domanda attorea;
- 2) condanna gli attori MUTUATARI in solido a corrispondere a parte convenuta BANCA le spese di lite sostenute, liquidate in € 6.738,00 a titolo di compenso, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Treviso, 14/09/2018

Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*